

ALLEGATO III

Adegamenti degli importi compensativi monetari fissati in anticipo da operare in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3155/85

B

Agli importi compensativi monetari fissati in anticipo a decorrere dal 6 agosto 1990 per i casi sottoelencati, fatto salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3155/85, si applicano i seguenti coefficienti:

Stato membro	Settore interessato	Coefficiente	Da applicare alle importazioni e alle esportazioni effettuate a decorrere da:
Grecia	Carni bovine	0,206061	inizio della campagna 1991/1992 per i settori interessati
	Latte e prodotti lattiero-caseari	0,206061	
	Uova e pollame	0	